

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II" Via Benedetto D'Acquisto, 33 - 90046 Monreale (PA) - 091/6404489 C.F. 97165530821 www.icsguglielmosecondo.edu.it – e-mail paic86400r@istruzione.it – e-mail paic86400r@pec.istruzione.it	
---	--	---

- Ai docenti
- Ai Genitori degli alunni di tutte le classi e sezioni dell'Infanzia
- Personale ATA
- Sito

I.C.S. - "GUGLIELMO II"-MONREALE
Prot. 0008426 del 27/09/2024
VII (Uscita)

Oggetto: procedura in caso di ritardo dei genitori nel prelievo alunni all'uscita da scuola al termine delle lezioni.

Rispetto della puntualità dell'orario scolastico

I genitori sono tenuti doverosamente a garantire la **puntualità dell'alunno a scuola**. Il ritardo, soprattutto quando è ripetuto o frequente, lede il diritto allo studio e diviene motivo implicito di condizionamento negativo nel processo di socializzazione e relazione (oltre che di disturbo all'organizzazione e all'attività didattica).

Purtroppo, il malcostume del ritardo è cosa abbastanza diffusa e diventa un elemento di criticità per l'Istituzione scolastica e per il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Qualora il genitore (o un suo delegato autorizzato) non si dovesse presentare a scuola - al termine delle lezioni - per riprendere l'alunno, si pongono alcune questioni molto delicate:

- si obbliga l'insegnante ad una deroga al proprio orario di servizio;
 - si altera l'identità culturale e formativa della funzione docente, obbligando gli insegnanti a una mera e non prevista sorveglianza al di fuori del proprio orario di servizio;
 - si mortifica l'alunno che attende i suoi genitori;
 - si altera il rapporto scuola-famiglia nella giusta coniugazione di responsabilità educative.
- Tanto premesso, si chiede alle famiglie il **massimo rispetto della puntualità in ingresso e in uscita**, anche per il valore educativo e le ripercussioni sulla crescita generale degli alunni implicitamente connesso al rispetto delle regole, del lavoro altrui, della responsabilità e del rispetto del Patto educativo tra scuola-famiglia.

Si rammenta ai genitori che **non è consentito lasciare e/o far attendere da soli gli alunni nelle vicinanze della scuola o farli entrare nelle pertinenze scolastiche prima dell'inizio dell'orario delle lezioni**. Simile comportamento, per le conseguenze connesse alla vigilanza e alla sicurezza

degli alunni, si configura come “abbandono di minore”: **la scuola non assume responsabilità rispetto ad eventuali alunni lasciati così incustoditi.**

Qualora si verificassero reiterati casi di genitori che ritardano nel prelievo degli alunni alla fine delle lezioni, si ricorda che, **in caso di ritardo non segnalato preventivamente, saranno attivate le seguenti disposizioni:**

- 1) il docente riaccompagna l'alunno nell'edificio scolastico e prova a rintracciare telefonicamente i genitori;
- 2) nel caso non sia stato possibile contattare i genitori, il docente contatterà l'ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori;
- 3) il docente affida l'alunno al personale in servizio. Il collaboratore scolastico è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare priorità alla vigilanza dell'alunno;
- 4) al momento del prelievo, il genitore ritardatario appone la firma sul registro.
- 5) In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo.

E' appena il caso di notare che **il ripetuto ritardo** nel ritiro dell'alunno da parte del genitore **si può configurare come abbandono di minore.**

Si confida nella collaborazione di tutti.

**Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Irene Bornelli**